





carta di credito con altro soggetto giuridico, al quale il convenuto è subentrato “*senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi*”.

Nel merito della controversia ha espresso delle considerazioni che si possono sintetizzare come segue:

- la cliente aveva già chiesto i conteggi per l'estinzione della carta di credito nel febbraio e nel marzo del 2009 senza poi procedere al versamento dovuto. I calcoli che l'intermediario aveva inviato indicavano che il saldo totale non era comprensivo della successiva rata in scadenza, che sarebbe stata pertanto addebitata sul conto corrente;
- analogamente, la somma da versare per l'estinzione calcolata il 19.6.2009 non comprendeva la rata in scadenza il 15.7.2009. Il rimborso tramite RID di tale rata non andava a buon fine, con causale “*motivi tecnici*”;
- in data 12.9.2009, dopo il versamento di € 25,00 effettuato dalla ricorrente, a credito dell'intermediario residuava un importo di € 77,79. Non ricevendo ulteriori pagamenti, seguiva la “*formale costituzione in mora*” della cliente;
- nel mese di aprile 2010 la ricorrente “*a causa di un disguido tecnico*” aveva ricevuto un estratto conto con saldo pari a zero;
- a seguito delle ulteriori contestazioni dell'interessata ed “*effettuate le verifiche del caso tra i vari uffici interessati ... [l'intermediario aveva] provveduto ad azzerare il saldo residuo, considerando ... quale ultimo rimborso, a soddisfazione del ... credito, il pagamento effettuato il 12.09.2009. Di tale operatività ...[era] stata informata la ... ricorrente con ... comunicazione del 27.05.2010*”.

L'intermediario ha pertanto chiesto al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere, nonché di respingere l'istanza di risarcimento danni.

In relazione a tale ultimo aspetto non ha formulato specifiche eccezioni.

Nell'inoltrare alla ricorrente, come richiesto in sede di ricorso, copia delle controdeduzioni, la Segreteria Tecnica le ha chiesto quali determinazioni intendesse assumere in merito alla richiesta dell'intermediario di dichiarare cessata la materia del contendere.

L'interessata, senza esprimersi sul punto, ha fatto tenere una nota del 9.6.2010 indirizzata all'intermediario da un suo legale di fiducia.

Con tale corrispondenza l'avvocato, riassumendo la controversia, faceva presente che il 24.5.2010 la ricorrente era venuta a conoscenza dell'esistenza a suo nome di una segnalazione a una Centrale dei rischi privata “*avente ad oggetto un insoluto relativo ad una carta di credito*”.

Tale circostanza stava impedendo alla sua cliente di ottenere un finanziamento necessario per l'avvio di un'attività imprenditoriale, “*con conseguenti ingenti danni patrimoniali*”.

Il legale chiedeva pertanto di provvedere “*immediatamente*” all'estinzione della carta di credito e alla cancellazione della segnalazione.

## DIRITTO

Giova preliminarmente chiarire che né in sede di reclamo né di ricorso la ricorrente ha contestato eventuali segnalazioni in Centrali rischi private. La circostanza è stata sottoposta alla Segreteria solo dopo l'inoltro delle controdeduzioni, con la produzione della nota del legale della ricorrente datata 9.6.2010. La questione non può, dunque, essere presa in considerazione da questo Collegio.

Venendo all'esame del diverso profilo relativo alla condotta dell'intermediario resistente nella vicenda *de qua*, non può revocarsi in dubbio che alcuni errori siano stati commessi dall'intermediario, errori che rilevano sia sotto il profilo del corretto adempimento delle



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

proprie obbligazioni sia per quanto attiene alla corretta e trasparente gestione dei rapporti con la clientela.

Per stessa ammissione dell'intermediario resistente, infatti, la somma da versare per l'estinzione calcolata il 19.6.2009 non comprendeva la rata in scadenza il 15.7.2009, ma il rimborso tramite RID di tale rata non andava a buon fine, con causale "*motivi tecnici*"; parimenti, nel mese di aprile 2010 la ricorrente "*a causa di un disguido tecnico*" aveva ricevuto un estratto conto con saldo pari a zero.

Il fatto stesso che l'intermediario abbia ritenuto di azzerare il saldo debitorio residuo – con le controdeduzioni l'intermediario ha affermato di avere "*azzerato*" il saldo a debito contestato; a comprova di tale affermazione ha allegato la nota indirizzata il 27.5.2010 alla ricorrente, che veniva rilasciata "*come liberatoria*" – conferma la conclusione appena esposta.

Se, dunque, va ravvisata una responsabilità dell'intermediario nella vicenda *de qua*, questo Collegio non può esimersi dall'esaminare la relativa richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente in termini di perdita di "*soldi in raccomandate e tempo*".

Con riferimento alle spese sostenute per l'inoltro dei reclami la ricorrente ha allegato al ricorso copia dei bollettini di spedizione che evidenziano i seguenti costi:

- reclamo dell'1.12.2009: € 5,00
- reclamo del 25.1.2010: € 8,00
- reclamo del 9.3.2010: € 9,00

per un totale di 22 euro.

A supporto della propria richiesta risarcitoria null'altro risulta in qualche modo documentato o anche solo allegato dalla ricorrente.

Ciò chiarito, e preso atto che l'intermediario ha spontaneamente rinunciato al proprio credito per un importo ben superiore alle spese che la ricorrente ha provato di aver sostenuto, questo Collegio ritiene allo stato non degna di accoglimento ogni ulteriore istanza risarcitoria.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario, non accoglie la parte residua del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO